



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **17:15** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

n.	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	SOLLAI FEDERICO	si	no
2.	PIRAS DARIO	si	no
3.	ERBI' MARCO	si	no
4.	ARU MAURA	si	no
5.	BALLOI CHRISTIAN	si	no
6.	PORCU LOREDANA	sì	no
7.	PINTORE ANTONELLO	si	no
8.	MELONI ANTONIO	si	no
9.	SIREUS GIUDITTA	si	no
10.	COLLU MATTEO	si	no
11.	VACCA SILVIA	sì	no
12.	ANGIUS PIERPAOLO	sì	no
13.	CABRIOLU MARTA	si	no
14.	PIRAS MICHELE	si	no
15.	DEIDDA MARCO	si	no
16.	MUSCAS ANTONIO	si	no
17.	CARBONI GIANCARLO	si	no
	TOTALE PRESENTI N° <u>17</u>	TOTALE ASSENTI N° <u>0</u>	

Assiste in sede il Segretario Comunale **DOTT. DANIELE MACCIOTTA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le

società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Visto l’art 9 comma 1-quinquies del D.L. 24/06/2016, n. 113 che recita:

“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2021 avente ad oggetto: “Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) “Comune di Villacidro” e nel perimetro di consolidamento per bilancio Consolidato 2020”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 14/09/2021 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020”, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico; Visti i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

..... d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;... ”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 DEL 12.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.”;

Visto il bilancio consolidato per l'esercizio 2020 composto dai seguenti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- dal conto economico e dallo stato patrimoniale (Allegato A),
- dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa (Allegato B)

Acquisito, con nota allegata, il parere non favorevole di regolarità tecnica contabile reso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato C);

Acquisito il parere non favorevole, espresso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, pec data 17/11/2021 (Verbale n.16 del 16/11/2021) dal revisore unico dei conti, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);

Atteso che ai sensi del comma 4 del citato art. 49 “Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

Considerato che:

- il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Villacidro” ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2021 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento;

- successivamente è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla sopracitata delibera della Giunta comunale n. 116 del 23/09/2021, sono inoltre state impartite le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2020, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);
- i vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso con forte ritardo e ben oltre la scadenza di legge i dati relativi alle operazioni infragruppo;
- per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha proceduto ad analizzare i diversi prospetti, correlando le varie voci riscontrate con la propria articolazione dei conti, riscontrando le criticità di cui al citato parere del Responsabile che ha anche analizzato le cause all'origine dei disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica;
- nonostante i rilievi già comunicati nell'anno 2016 al Consorzio e alla Villaservice e la rilevazione di crescenti differenze negli anni 2017-2019 nel corrente anno si rilevano ancora notevoli differenze nelle due contabilità inoltre si evidenzia la comunicazione di dati parziali da parte della Società Abbanoa;
- il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è ampiamente scaduto;
- la mancata approvazione del bilancio consolidato comporta l'applicazione del comma 1- quinquies dell'art. 9 del d.l. 113/2016, ai sensi del quale gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni previste dalla normativa richiamata;
- la suddetta circostanza produce conseguenze inaccettabili per l'Ente poiché riducendo la funzionalità degli uffici impattando negativamente sul benessere della comunità in termini di erogazione di servizi;
- tale contingenza risulta ancor più afflittiva tenuto conto del fatto che l'adempimento in oggetto postula necessariamente la collaborazione degli organismi partecipati e pertanto fuoriesce dalla sfera di dominio esclusivo di questa Amministrazione;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di approvare il bilancio consolidato per l'anno 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 es.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento

comunale di contabilità;

Visto il parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Udito il Sindaco che illustra il secondo punto all'o.d.g. e ricorda la presenza dei pareri non favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei conti, precisando che esso è dovuto dalla non concordanza tra alcune poste contabili relative a rapporti tra alcune partecipate, ma che l'adempimento è necessario per poter procedere alle assunzioni di personale; interviene la Cons. Cabriolu che ricorda i bilanci delle precedenti annualità; il Cons. Carboni che afferma che persistono criticità e preannuncia astensione. Il Sindaco pone in votazione; in seguito alla votazione risultano:

presenti e votanti n. 17;

voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Carboni, Muscas)

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Villacidro composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale (Allegato A), il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (Allegato B);
- Relazione dell'organo di revisione (Allegato D);

che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di € 371.339,24 che confluirà successivamente nelle riserve da risultato economico da esercizi precedenti, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune	74.350,20
Rettifiche di consolidamento	296.989,04
Risultato economico consolidato	371.339,24

di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 84.983.280,94 così determinato:

Patrimonio netto del Comune	82.037.325,77
Rettifiche di consolidamento	2.945.955,17
Patrimonio netto consolidato	84.983.280,94

di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Di prendere atto dei risultati della votazione come proclamata dal Sindaco;

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato:

presenti e votanti n. 17;

– voti favorevoli n. 15

-astenuti n. 2 (Carboni, Muscas)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **CONTRARIO VEDI PARERE ALLEGATO C)**
F.TO:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CURRELI MARIA GABRIELA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **CONTRARIO VEDI PARERE ALLEGATO C)**
F.TO:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CURRELI MARIA GABRIELA

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO:FEDERICO SOLLAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. vo n. 267/2000)

Villacidro, lì **22 NOVEMBRE 2021**
F.TO:IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ dove resterà per 15 giorni consecutivi.

F.TO:IL SEGRETARIO GENERALE:
DOTT. DANIELE MACCIOTTA